



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 41

della Giunta comunale

OGGETTO: Individuazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e adozione Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per effettuare le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del Terrorismo.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventisette** del mese di **maggio**, alle ore 08.00, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ganarin Federico Maria - Sindaco
2. Ganarin Luca - Vicesindaco
3. Debortoli Francesca - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Vicesegretario Comunale Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ganarin Federico Maria, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Individuazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e
adozione Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per effettuare
le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del
Terrorismo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con D. Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”, sono state introdotte misure atte a prevenire e identificare le pratiche di riciclaggio.

Considerato che con D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 in materia di “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 10, che prevede, fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, tenute a comunicare all’unità di informazione finanziaria per l’Italia (U.i.f.) i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica amministrazione”.

Dato atto che il suddetto Decreto del Ministero dell’Interno, al fine di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in attuazione della direttiva 2005/60/CE, dispone:

- la segnalazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di attività sospette o ragionevolmente sospette, relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l’applicazione degli indicatori di anomalia, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
- l’individuazione, ai sensi dell’articolo 6 del “Gestore”, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia.

Riscontrato che la Banca d’Italia – Ufficio di Informazione Finanziaria per l’Italia in data 23 aprile 2018, ha emanato un documento di “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”.

Rilevato che compete alla Giunta comunale adottare uno specifico atto organizzativo, in cui siano definite le procedure interne di valutazione, idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti.

Ritenuto opportuno inoltre, in relazione a quanto precisato al precedente punto, stabilire che l’atto organizzato citato, coinvolga i Responsabili dei Servizi, quali soggetti tenuti a segnalare al gestore, le operazioni sospette tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto decreto ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in data 23.04.2018 nei seguenti campi di attività (ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 231/2007):

- procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Ritenuto opportuno dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del Gestore.

Rilevata altresì, per quanto disposto dal comma 5, dell'art. 6 del DM sopra citato, che di norma, tale figura può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, ruolo che all'interno del Comune di Ronchi Valsugana è assegnata alla figura del Vicesegretario gest. associata.

Ritenuto ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, di procedere con l'approvazione dell'atto organizzativo inteso a disciplinare le modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni del 22.11.2021, acquisita al prot.n. 3901 di pari data, inerente agli adempimenti in tema di antiriciclaggio.

Visto lo schema di atto organizzativo che disciplina le modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel testo allegato sub lett. A).

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm., il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Vicesegretario comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, dando atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria, per cui si ritiene non sia necessario acquisire il parere di regolarità contabile.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm;

Visto il regolamento di contabilità comunale

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di individuare, per quanto in premessa specificato ed ai sensi della normativa ivi richiamata, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM 25.9.2015.
2. Di approvare l'atto organizzativo di disciplina delle modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che definisce le procedure interne per l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia secondo quanto prescritto dal DM 25.9.2015, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre, sulla base di quanto previsto nell'atto organizzativo che i Responsabili dei Servizi sono tenuti a segnalare al gestore sopra individuato, le operazioni sospette tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto decreto ministeriale ed alle istruzioni emanate dalla banca d'Italia in data 23.4.2018 nei seguenti campi di attività:
 - procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 - procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

4. Di pubblicare il presente atto all'albo telematico e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, sotto - sezione "Altri contenuti".
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo telematico comunale per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; la stessa diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-AltoAdige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ganarin Federico Maria

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Campaldini dott.ssa Alessia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. ____ dd. _____

*Comune di Ronchi Valsugana
Provincia Autonoma di Trento*

Oggetto: Atto organizzativo per disciplinare la modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 1

(Nozioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

Ai fini delle presenti disposizioni ed in conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 231/2007, si intende per "riciclaggio":

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato.

Ai fini delle presenti disposizioni ed in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lett. d) del d.lgs. 109/2007 e dall'art. 2, comma 6, del D.lgs. 231/2007, si intende per "finanziamento del terrorismo" qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- "indicatori di anomalia": fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

- “operazione”: l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale;
- ”operazione sospetta”: l’operazione che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
- ”UIF”: l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; le funzioni e competenze della UIF sono descritte all’art. 6, comma 4, del d.lgs. 231/2007;
- “Comitato di sicurezza finanziaria”: il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall’Unione europea.

Articolo 3 (Scopo e ambito)

1. La normativa in materia di prevenzione e di contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo detta le misure atte a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di soggetti e rapporti e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati, in considerazione dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale.
2. L’art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni adottate, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.
3. Le presenti disposizioni e procedure interne per le Strutture del Comune sono adottate al fine di garantire l’efficacia nella rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione e l’omogeneità dei comportamenti.
4. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, le presenti disposizioni si applicano in particolare nell’ambito dei seguenti procedimenti e procedure:
 - a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

5. Il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui sopra, per i quali trovano applicazione gli obblighi di comunicazione.

Articolo 4 (Gestore delle segnalazioni alla UIF)

1. Il Gestore è il soggetto individuato da ciascuna Pubblica Amministrazione e delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera il Gestore quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate.

2. Per le strutture del Comune, il Gestore viene individuato con delibera della Giunta comunale nel Responsabile della *Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*¹.

Articolo 5 (Responsabili della segnalazione)

1. I Responsabili dei Servi/Uffici del Comune sono individuati quali Responsabili della segnalazione con il compito di comunicare al Gestore le segnalazioni, informazioni e dati in relazione a operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, provenienti dai dipendenti di ciascun Ufficio/Servizio.

Articolo 6 (Trasmissione delle informazioni al Gestore)

1. Il Responsabile della segnalazione riceve le segnalazioni, informazioni e dati in relazione a operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, ne verifica senza ritardo la completezza, in particolare ai fini della successiva comunicazione da parte del Gestore alla UIF di cui al successivo art. 9 delle presenti disposizioni.

2. Il Responsabile della segnalazione provvede, immediatamente dopo tale verifica, a trasmettere mediante *posta elettronica/PiTre*² le informazioni, dati e documenti al Gestore, accludendo la documentazione necessaria ai fini della descrizione dell'operatività sospetta.

3. I Responsabili della segnalazione, in ogni caso, conservano tutta la documentazione rilevante anche al fine di corrispondere alle eventuali richieste della UIF o degli organi investigativi. Ulteriori elementi circa le informazioni necessarie o utili al Gestore ai fini della successiva eventuale comunicazione alla UIF sono descritti nel Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 4 maggio 2011, "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette".

Articolo 7 (Verifica degli elementi dell'operazione – Indicatori di anomalia)

1. La raccolta, verifica e trasmissione di dati e informazioni di cui agli articoli 6 e 7 conseguono ad una valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione del dipendente, di quelli acquisiti in relazione alle attività da svolgersi da parte del medesimo nonché di quelli connessi immediatamente acquisibili e che si è ritenuto necessario assumere, coerentemente con la definizione di "operazione sospetta" di cui all'art. 3 delle presenti disposizioni.

2. Nell'analisi degli elementi, si considerano anche le operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso soggetti diversi dal Comune destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

¹ L'art. 6, comma 5, del DM 25 settembre 2015 specifica che la persona individuata come gestore delle segnalazioni può coincidere con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, è necessario prevedere adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.

² Le modalità operative sono a discrezione del Comune.

3. L'analisi è effettuata per l'intera durata della relazione con il soggetto cui si riferisce l'operazione e non è limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto.

In particolare, l'analisi è svolta nell'ambito di attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, nei confronti di persone fisiche o entità giuridiche, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale.

4. L'analisi è effettuata considerando gli "indicatori di anomalia" allegati al Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018, "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni". Le istruzioni e gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF possono essere dalla stessa integrati, aggiornati o modificati periodicamente, occorrendo pertanto riferirsi costantemente ai documenti da ultimo pubblicati.

5. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

6. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

7. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica.

8. Le operazioni ed i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati sulla base, oltre che degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore, dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

Articolo 8

(Comunicazioni alla UIF)

1. Il Comune, quale Pubblica Amministrazione, è tenuto a comunicare alla UIF, tramite il Gestore, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

2. Le comunicazioni alla UIF sono effettuate senza ritardo dal Gestore in via telematica, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Il contenuto della segnalazione alla UIF si articola in:

- dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

3. Tali elementi sono previsti e descritti in modo dettagliato nel Capo II del provvedimento UIF del 23 aprile 2018 "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"; tali istruzioni potranno essere integrate, aggiornate o modificate dalla UIF occorrendo pertanto riferirsi ai documenti da ultimo pubblicati.

4. Il Gestore avvisa tempestivamente dell'avvenuta comunicazione alla UIF i Responsabili dei Servi/Uffici del Comune nella cui competenza rientra l'operazione cui si riferisce la comunicazione.

5. Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le segnalazioni ricevute, sia che ad esse consegua o meno la comunicazione del Comune alla UIF.
6. La comunicazione di operazione sospetta alla UIF è un atto distinto rispetto alle denunce o comunicazioni di fatti penalmente rilevanti all'Autorità giudiziaria e deve essere effettuata indipendentemente da queste.
7. La UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono comunque richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al Gestore e al Comune.

Articolo 9
(Formazione)

1. Nel quadro dei programmi di formazione continua del personale il Comune adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini di assicurare il riconoscimento delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia.

Articolo 10
(Riservatezza)

1. Le attività di raccolta, verifica, trasmissione di informazioni inerenti alle operazioni sospette descritte dalle presenti disposizioni sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali ed assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della comunicazione alla UIF.
2. Fuori dai casi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle presenti disposizioni, è fatto divieto di portare a conoscenza di terzi l'avvenuta comunicazione alla UIF o informarli di approfondimenti in corso o effettuati circa operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

1. Le presenti disposizioni sono approvate con deliberazione della Giunta comunale e vengono pubblicate sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Il Gestore, per quanto di competenza, può emanare ulteriori disposizioni attuative e interpretative della presente disciplina.